

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 156 del 30 dicembre 2016

Legge Regionale n. 19/2016 - DGR n. 2112/2016 Decreto presidenziale n. 188/2015. Recepimento delle modifiche normative ed economiche del contratto di prestazione d'opera in corso con il dott. Adriano Rasi Caldogno.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene data attuazione alle modifiche del contratto di prestazione d'opera del Direttore generale a seguito di quanto disposto dalla Legge regionale n. 19/2016 e dalla DGR n. 2112/2016.

Il Presidente

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 188 del 30.12.2015 è stato nominato ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 13 della L.R. n. 56/1994, il dr. Adriano Rasi Caldogno quale Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 1 Belluno, anche quale Commissario dell'Azienda Ulss n. 2 Feltre.

DATO ATTO che in data 30.12.2015 è stato stipulato con il precitato Direttore generale il contratto di prestazione d'opera, decorrente dal 1.1.2016 e con durata di cinque anni, rinnovabile, previa verifica alla conclusione del terzo anno, registrato al repertorio regionale al n. 31613, per la disciplina dei predetti incarichi e considerato, inoltre, che il medesimo contratto, all'art. 12 prevede il recepimento, durante la propria vigenza, di eventuali disposizioni normative statali e regionali, anche di natura economica, che dovessero intervenire.

DATO ATTO, inoltre che alla data del 31.12.2016 cesserà l'incarico di Commissario dell'Azienda Ulss n. 2 Feltre, di cui all'art. 10 del contratto sottoscritto dal dott. Rasi Caldogno, conferito *ex art.* 13 comma 8 *duodecies* L.R. n. 56/1994 s.m.i., attesa la soppressione dell'Azienda Ulss n. 2 medesima.

VISTA la Legge regionale di riforma del Servizio Sanitario Regionale n. 19 del 25.10.2016 che, oltre ad istituire l'Ente di *governance* denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero", ha ridefinito, con decorrenza dal 1.1.2017, l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS del Veneto.

VISTO, altresì, l'art. 14, punto 4, della precitata Legge che prevede che l'Ulss n. 1 Belluno modifichi la propria denominazione in "Azienda Ulss 1 Dolomiti", con sede legale in Belluno, incorporando la soppressa Ulss 2 Feltre, con estensione territoriale corrispondente a quella della circoscrizione della Provincia di Belluno.

VISTO, altresì, l'art. 30 della L.R. n. 19/2016, il quale prevede che il trattamento economico annuo del Direttore generale delle Aziende ed enti del servizio sanitario regionale sia fissato negli importi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare dal DPCM n. 502 del 19.7.1995.

CONSIDERATO che con la DGR n. 2112/2016 sono state approvate determinazioni attuative della sopra ricordata Legge Regionale aventi ad oggetto anche l'adeguamento del corrispettivo dovuto ai Direttori generali.

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di dare atto, giusta L.R. n. 19/2016, art. 14 punto 4, della modifica, a far data dal 1.1.2017, della denominazione dell'Ulss n. 1 Belluno in "Azienda Ulss 1 Dolomiti", con sede legale in Belluno, che incorpora la soppressa Ulss 2 Feltre con estensione territoriale corrispondente a quella della circoscrizione della Provincia di Belluno;
2. di dare atto, per l'effetto, che il Direttore generale, dott. Adriano Rasi Caldogno, attuale Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 1 nonché Commissario, dell'Azienda Ulss n. 2, il 31.12.2016 cesserà dalla funzione commissariale, mantenendo l'incarico di Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 1 Belluno che a far data dal 1.1.2017 viene denominata "Azienda Ulss 1 Dolomiti";
3. di dare atto, altresì, che in base a quanto stabilito dall'art. 30 della L.R. n. 19/2016 e delle determinazioni di cui alla DGR 2112/2016, il trattamento economico annuo previsto per il Direttore generale è stabilito nell'importo massimo

previsto dal DPCM n. 502/1992 con possibilità di integrazione come meglio definito nell'appendice del vigente contratto;

4. di recepire, a mezzo *addendum*, le modifiche descritte ai punti che precedono ovvero nelle premesse e negli artt. 1 e 6 del contratto di prestazione d'opera in corso con il Direttore generale, ferma la validità di ogni altra clausola del contratto in essere;
5. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia